



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF090

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	PERDITE SU CREDITI NEL FALLIMENTO E DERIVAZIONE RAFFORZATA
RIFERIMENTI	ART. 101 C. 5 E 5-BIS, TUIR
CIRCOLARE DEL	17/05/2019

***Sintesi:** ai fini fiscali, in seguito all'instaurarsi di una procedura concorsuale, le perdite su crediti:*

- *divengono immediatamente deducibili, previa imputazione al conto economico sia nella forma di una svalutazione che nella forma di una perdita su crediti*
- *è possibile che l'imputazione a conto economico sia parziale (rinviando ai successivi esercizi l'eventuale ulteriore svalutazione); in tal caso la quota del credito mantenuta in bilancio deve trovare corrispondenza con la documentazione ufficiale della procedura concorsuale.*

I concetti si applicano anche nel caso di impresa che applica la derivazione rafforzata.

Infine, l'eventuale adozione del criterio del costo ammortizzato per la quantificazione dei crediti assume rilevanza fiscale ai fini della quantificazione dell'accantonamento o della svalutazione deducibile nel periodo.

Ai fini fiscali l'art. 101 c. 5, Tuir, stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da **"elementi certi e precisi"**.

Tali elementi **si realizzano nel caso** in cui:

- il debitore è sottoposto a **procedure concorsuali o assimilate**
- lo **stralcio** del credito derivi dall'**applicazione dei principi OIC** (art. 13 c. 1, lett. d), D.lgs. 147/2015).

Il successivo c. 5-bis stabilisce che, nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali:

- la deduzione della perdita è ammessa in un periodo d'imposta successivo all'apertura della procedura stessa
- ma sempre se in coerenza con quanto previsto dagli OIC.

PROCEDURE CONCORSALE E ASSIMILATE PREVISTE DAL TUIR
Fallimento
Liquidazione coatta amministrativa
Concordato preventivo
Amministrazione straordinaria
Accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis R.D. 267/1942
Piano attestato di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), R.D. 267/1942)

Appare, dunque, evidente il legame che sussiste tra:

- ➔ la disciplina fiscale e
- ➔ l'applicazione dei corretti principi contabili.

Ai fini della contabilità e del bilancio:

- **la perdita:** è un evento certo e definitivo che coincide con la parte di credito non recuperabile (OIC 15, par. 13)
- **la svalutazione:** è la riduzione di valore di un credito determinata da una stima, che riconduce il valore dello stesso al suo valore di presunto realizzo (OIC 15, par. 12).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

All'atto dell'apertura della procedura concorsuale la società:

- ✓ svaluta il credito, in linea generale
- ✓ stralcia lo stesso in caso di rinuncia.

L'imputazione a conto economico va effettuata per la parte che residua dopo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione precedentemente acceso.

Può accadere che una sola parte del credito venga stralciata.

Esempio1 Svalutazione integrale di un credito di 1.000, per effetto dell'apertura della procedura concorsuale nel 2018:

Svalutazione crediti	a	F.do svalutazione crediti	1.000
----------------------	---	---------------------------	-------

oppure

Perdite su crediti	a	Crediti vs clienti	1.000
--------------------	---	--------------------	-------



N.B.: la scelta tra la svalutazione e lo stralcio deriva sostanzialmente dalla valutazione operata degli amministratori, in base alla discrezionalità tecnica attribuita dal legislatore (v. Cass. n. 17033/2008).

Occorre considerare, in merito ai riflessi fiscali di detta scelta, che:

- ✓ secondo la **Cassazione (ord. n. 10685/2018)**: è corretto svalutare integralmente un credito in bilancio e dedurlo altrettanto integralmente, ai sensi dell'art. 101 c. 5, sulla base di un'analisi valutativo-estimativa effettuata ai sensi dell'art. 2426 n. 8 c.c.;
- ✓ secondo **Assonime (cir. 15/2013 e 14/2017)**: la svalutazione indiretta del credito è sufficiente per operare la deduzione della perdita ai sensi dell'art. 101 c. 5.;
- ✓ la **CM 26/2013** ha equiparato, nel caso dei mini crediti, la svalutazione contabile alla perdita.

Tale scelta contabile assume particolare rilievo nel caso delle procedure fallimentari, in quanto:

- l'opzione per la rimozione: presuppone l'implicito abbandono del credito (anche se difficilmente tale aspetto verrà contestato nell'ambito della procedura concorsuale)
- mentre il suo azzeramento determinato attraverso il fondo mantiene il medesimo ancora vivo sotto l'aspetto civilistico.

L'Agenzia delle entrate (CM 26/2013) ha chiarito che l'imputazione della perdita a conto economico:

- ➔ non può derivare da un procedimento arbitrario
- ➔ ma deve rispondere ad un "razionale e documentato processo di valutazione".

Ai fini probatori assumono rilevanza i **documenti redatti** (od omologati) da un organo della procedura concorsuale.

Così, nell'ambito del fallimento (liquidazione giudiziale) occorre tener conto dell'**inventario predisposto dal curatore**.

Secondo la cassazione, ad esempio, nel corpo della sent. 26144/2016, la certezza della perdita di cristallizza nel momento del deposito del piano di riparto.

COSTO AMMORTIZZATO

Nel caso dell'**applicazione del costo ammortizzato**, i funzionari dell'Agenzia (Telefisco 2018) hanno chiarito che tale criterio di quantificazione del credito rileva:

- ➔ sia per quantificare la deducibilità dell'accantonamento/svalutazione per perdite su crediti, ex art. 106 c. 1 Tuir (0,50% per l'accantonamento/svalutazione annuale, nel limite del 5% dei crediti in bilancio)
- ➔ che per la quantificazione delle perdite fiscali (art. 101 c. 5, tuir).

DERIVAZIONE RAFFORZATA

Una situazione particolare si può verificare nel caso in cui l'impresa creditrice

- venga a **conoscenza dell'apertura della procedura concorsuale**
- nel periodo intercorrente **tra la chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio**.

L'apertura della procedura fallimentare deve essere intesa come una situazione di perdita già esistente alla data del bilancio (2018), per la quale la sentenza del tribunale rappresenta una conferma del deterioramento della situazione finanziaria del debitore interessato. In questo caso occorre recepire la perdita in bilancio, facendo riferimento all'OIC 29, par. 59, lett. a).

DUBBIO: ai fini fiscali è sorto il dubbio se la svalutazione operata in bilancio

- possa essere considerata deducibile in virtù del principio di derivazione rafforzata
- superando, in tal modo, il dettato normativo dell'art. 101 c. 5 Tuir.



Nota: si ritiene preferibile attenersi a quest'ultima disposizione di legge, considerato che, secondo l'OIC (Newsletter di febbraio 2018) un fatto successivo alla chiusura dell'esercizio non può condurre all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente sorto nell'esercizio successivo, potendo solo aggiornare le stime di valore di attivo e passivo esistente alla chiusura dell'esercizio

In sostanza occorre **sempre considerare la data di apertura della procedura concorsuale**: è questa che attribuisce il diritto alla deduzione ai fini della competenza economica, ricorrendo i presupposti contabili.

In senso conforme i funzionari dell'Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018, nonché Assonime nella Cir. n. 15/2018, par. 2.3.

Esempio2

La Alfa Srl riceve la comunicazione dell'apertura della procedura concorsuale il 12/02/2019. Posto che ritiene preferibile o impossibile il recupero del credito lo rimuove interamente nel 2018.

La perdita rimane **deducibile nel 2019**, in applicazione del principio fissato dall'art. 101 c. 5 Tuir (conforme: Assonime, cir. n. 15/2018, par. 2.3).



Imposte anticipate: l'accantonamento effettuato dagli amministratori nel bilancio 2018 comporta un disallineamento tra la normativa fiscale e la normativa civilistica, con la conseguente iscrizione della fiscalità differita in presenza di importi significativi.

